



LA VOCE FORENSE

Anno XIII - N. 1
Gennaio 2010

Periodico del Sindacato Forense di Napoli aderente all'Associazione Nazionale Forense

Elezioni Forensi Biennio 2010/2011

“un futuro più certo al nostro passato”

Cari Colleghi, ferma e ribadita l'autonomia del Sindacato Forense di Napoli dagli organi Istituzionali, nel pieno rispetto del ruolo che ad ognuno compete, ma convinti che nessuna iniziativa a difesa della categoria si possa realizzare senza una chiara e leale azione sinergica tra gli organismi politici (*in primis* Associazioni Forensi) e gli organi istituzionali – per la ricerca della quale il Sindacato Forense di Napoli si farà promotore – invitiamo tutti i Colleghi iscritti a sostenere i candidati che si riconosceranno nel nostro programma elettorale ed al tempo stesso invitiamo i candidati ad impegnarsi affinché il mandato elettorale sia svolto con l'osservanza dei seguenti principi:

➤ **Spirito di servizio** nell'adempimento dei compiti istituzionali del Consiglio dell'Ordine, in quanto la carica di Consigliere non è una onorificenza, ma un servizio reso a favore degli Iscritti e dei Cittadini;

➤ **Temporaneità dell'incarico** al fine di favorire la rotazione nelle cariche di Consigliere dell'Ordine, con il limite di due mandati consecutivi, così come previsto nel progetto di Riforma dell'Ordinamento Professionale Forense;

➤ **Trasparenza amministrativa** attraverso la massima diffusione e divulgazione delle attività del Consiglio dell'Ordine, mantenendo riservate solo le notizie ed attività espressamente qualificate come tali;

➤ **Controllo deontologico** promuovendo

l'effettiva applicazione delle norme deontologiche a tutela e garanzia del ruolo e della dignità dell'Avvocato e della funzione di riferimento sociale del Difensore;

➤ **Controllo dell'effettività della pratica forense;**

➤ **Formazione ed aggiornamento** garantendo la qualità delle iniziative promosse sia in proprio e a titolo essenzialmente gratuito, sia di terzi organizzatori e, tra questi, sostenendo le iniziative formative delle Associazioni Forensi con riconoscimento della loro funzione di rappresentanza delle diverse istanze della categoria professionale;

➤ **Promozione dei Comitati paritetici Avvocati Magistrati** quale utile strumento per individuare soluzioni concrete per il miglior funzionamento della giustizia in sede locale, prevedendo la periodicità delle riunioni e forme di pubblicità delle decisioni;

➤ **Sostegno alle forme di rappresentanza politica dell'Avvocatura** in particolare al Congresso Forense e al suo Organismo Rappresentativo.

Sicuri che solo con l'impegno di tutti saremo in grado di dare un futuro più certo al nostro passato, formuliamo sin d'ora i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a coloro i quali andranno a comporre il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

INDICE

- 1 ELEZIONI FORENSI BIENNIO 2010/2011 “UN FUTURO PIÙ CERTO AL NOSTRO PASSATO”**
- 2 ASSOCIAZIONI FORENSI: PIÙ AUTONOMIA E MENO “IRREGIMENTAZIONE”**
- Eugenio Pappa Monteforte -
- 3 NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA**
- Massimo Di Lauro -
- 4 DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE**
- Ester Perifano -
- 5 LETTERA APERTA CON “ANIMUS” SINDACALE**
- Luigi Canale -
- 6 LA FORMAZIONE CONTINUA A CIRCA 3 ANNI DAL REGOLAMENTO**
- Corrado Lanzara -
- 8 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- Roberto Fiore -
- 10 GIUDICE LAICO: SOLO IN PARTE SI PUÒ ACCOGLIERE IL PROGETTO DEL GOVERNO**
- Maurizio De Tilla -
- 12 RITARDI NELLA GIUSTIZIA ED EQUA RIPARAZIONE**
- Raffaele Tortoriello -
- 13 FALSITÀ IDEOLOGICA**
- Maria Elena Riccardi -
- 15 CRONACA DI UNA RIFORMA**
- Domenico Borrelli -
- 15 L'IRAP ED I PROFESSIONISTI**
- Ignazio Muni -

Sindacato Forense
Associazione Nazionale Forense
Centro Direzionale - Caserma Garibaldi

Aderire al
Sindacato Forense
una libera associazione di avvocati, avente come scopo la tutela sindacale della professione costa un modestissimo esborso annuale e ti dà la possibilità di cooperare tramite un apporto di idee e di attività.

Facilitazioni ai giovani
anche se non ancora Avvocati

ASSOCIAZIONI FORENSI

Più autonomia e meno “irregimentazione”



Eugenio Pappa Monteforte*

Prendendo spunto da una piccola polemica interna mi sono chiesto se le Associazioni forensi, e tra queste il “nostro” Sindacato, conservano ancora validità, funzionalità.

Tale interrogativo è ancor più attuale in un momento come questo (le elezioni per il rinnovo degli organismi rappresentativi di categoria sono ormai alle porte, così come la riforma dell’ordinamento professionale).

La risposta, per me ovvia, non può che essere positiva. E’ proprio nelle Associazioni che la categoria ritrova i propri rappresentanti talvolta più che nei Consigli dell’Ordine, che hanno funzioni limitate e spesso confliggenti con quelle delle Associazioni forensi.

Queste sono deputate a tutelare gli interessi degli Avvocati nei confronti di tutti, ed in alcuni, eccezionali casi, anche nei confronti degli stessi Ordini.

Alle Associazioni, in altri termini, non si può fare a meno di riconoscere un margine di competenza tale da legittimarne l’autonomia in relazione alla necessità della loro costituzione ed esistenza.

La stessa autonomia che un candidato, che si ispiri ideologicamente alle proposte della “sua” Associazione, dovrà – una volta eletto – continuare orgogliosamente a rivendicare.

Posto questo punto fermo, e ribadito il nostro principale compito, quello di battersi per una riduzione delle falle, purtroppo numerose, del sistema giustizia a Napoli, per la rivalutazione della funzione e dignità dell’Avvocatura, dobbiamo però essere pronti a riconoscere, non

senza una giusta dose di autocritica, che per fare ciò è necessario invertire la rotta, avere il coraggio di affrontare a viso aperto le questioni anche più imbarazzanti e dolorose. *In primis*, le difficoltà che i giovani Colleghi sono chiamati a superare e che, molto spesso, sono impossibilitati a fare senza una guida, senza un serio e concreto aiuto delle organizzazioni

una politica di coordinamento ed organizzazione con le altre Associazioni forensi evitando così la dispersione di forze e soprattutto ponendoci al riparo dal, prima attualissimo e dilagante, fenomeno della strumentalizzazione delle Associazioni ad usi personali, un metodo la cui scarsa funzionalità è ormai evidente a tutti.

Cari Colleghi è tempo dunque che le



sindacali. Ed è per questo che le nostre energie saranno nell’immediato spese in un’opera di sollecitazione nei confronti della Regione Campania per l’approvazione di una legge per il finanziamento dei nuovi studi professionali, così come è già avvenuto nella Regione Toscana.

E’ chiaro che il conseguimento di tali obiettivi potrà realizzarsi solo attraverso

Associazioni rivendichino con forza la loro preminenza e la loro insostituibile funzione, senza prevaricazioni, ma negando ad ognuno il diritto di scavalcarle nella realizzazione di quei compiti che ontologicamente le appartengono.

**Segretario del Sindacato Forense di Napoli*

NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA



Massimo Di Lauro*

Il prossimo mese si vota per il rinnovo del Consiglio dell'ordine e chi scrive – da osservatore di lungo corso di questi momenti così significativi, e per molti aspetti esaltanti, della vita forense – è stimolato a fare alcune considerazioni.

Oggi gli avvocati si trovano nel pieno di una grande crisi, con problemi identitari irrisolti e con una condizione economica che, almeno per le giovani reclute, rasenta l'emergenza.

E' con questi dati che bisogna fare i conti alla vigilia, almeno si spera, di una stagione di riforme istituzionali che dovrebbe inaugurarsi con l'approvazione della nuova disciplina del nostro ordinamento professionale.

Sono tre i nodi decisivi su cui il disegno di legge di riforma dovrebbe incidere profondamente.

Il primo è rappresentato dalla questione relativa alle regole di accesso alla professione, volte a tutelare la sicurezza e l'affidabilità della prestazione professionale, e non a limitare la concorrenza, come invece ha sostenuto l'Antitrust.

Il secondo nodo è quello di una rigorosa formazione continua e la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio.

Il terzo nodo è quello dei minimi tariffari, irrinunciabili per gli avvocati, come parametro di adeguata e corretta retribuzione della prestazione professionale.

Onestà vuole che si riconosca come su questi temi il Consiglio forense napoletano si sia battuto con coraggio durante l'ultima assemblea dei presidenti dei Consigli dell'ordine forense svoltasi presso il C.N.F., opponendosi agli emendamenti al disegno di legge di riforma della professione presentati in Commissione giustizia al Senato.

Non bisogna tuttavia abbassare la guardia. L'ordine napoletano che, per prestigio e tradizioni, vanta un primato culturale che la recente cerimonia commemorativa di uno dei suoi maggiori, Enrico de Nicola, ha

confermato, dovrà - nel dibattito sulla legge di riforma - esercitare un ruolo propulsivo, ribadendo la proposta di un rafforzamento dei poteri degli ordini locali fino a consentire loro la cancellazione dagli albi per i non operativi, tenendo tuttavia conto delle difficoltà che incontrano i più giovani nei primi anni di esercizio della professione.

Ma non basta. Il Consiglio dell'ordine non dovrà perdere l'occasione, irripetibile, offerta dal rinnovo del mandato conferitogli dalla classe, per riorganizzarsi al proprio interno e svolgere in maniera sempre più incisiva il ruolo che gli compete.

Non si tratta di andare alla ricerca di progetti troppo ambiziosi, ma di realizzare quegli obiettivi minimali la cui specificità va affrontata dall'interno della mappa accidentata dei problemi locali.

Particolare attenzione dovrà essere ad esempio rivolta al mantenimento di un rap-

da parte del Consiglio forense dei professionisti più meritevoli, secondo i principi della trasparenza e della rotazione, sia in relazione a richieste provenienti da privati, sia con riferimento a "proposte" di nomina a cariche ed uffici pubblici; (ii) il controllo degli incarichi "giudiziari" (in modo da far rispettare, nella scelta dei designati, il criterio della professionalità ed il principio della rotazione); e, *last but not least*, (iii) la corretta applicazione da parte dei giudici delle tariffe forensi.

L'ultima annotazione riguarda il recupero di Castelcapuano.

Il Consiglio dovrà impegnarsi a salvaguardare i valori storici e culturali che il vecchio edificio ha custodito nel corso di una storia quasi millenaria, portando avanti un progetto di conservazione e di valorizzazione di quel "Museo Storico dell'avvocatura" istituito dieci anni or sono nella Biblio-



porto corretto ed equilibrato con i capi degli uffici giudiziari, un passaggio stretto che il Consiglio dell'ordine eletto dovrà affrontare per una soddisfacente soluzione di alcuni problemi organizzativi, quali lo svolgimento delle udienze civili, penali ed amministrative (che dovranno celebrarsi nel rispetto delle forme e della complementarietà della funzione dell'avvocato rispetto a quella del giudice), e la migliore funzionalità dell'ufficio notifiche atti giudiziari, dell'ufficio del registro, dell'ufficio copie e dei parcheggi da destinare esclusivamente agli avvocati.

Di rilievo sono anche i problemi riguardanti: (i) la segnalazione (e/o designazione)

teca Alfredo de Marsico.

In quell'occasione Giovanni Leone fece pervenire ai promotori dell'iniziativa (Istituto Italiano di Storia dell'Avvocatura e Consiglio dell'ordine degli avvocati) un messaggio che si chiudeva con il seguente auspicio: "Che il Museo si proponga come primo impegno quello di ripercorrere il lungo cammino dell'avvocatura napoletana attraverso i secoli per riaffermare, consolidare e soprattutto documentare il filone d'oro con la storia dell'avvocatura italiana".

*Presidente Ist. Italiano di Storia dell'Avvocatura

DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE



*Ester Perifano**

Dopo la pausa, obbligata, per le Festività Natalizie, sembra che la Politica tornerà, a breve, ad occuparsi della Riforma dell'Ordinamento Professionale Forense.

E' noto che ANF ha espresso, in più occasioni e tutte le volte che le è stato consentito di farlo, una posizione molto critica nei confronti del progetto di riforma che il Consiglio Nazionale Forense, unitamente a quasi tutte le componenti, associative e politiche, dell'Avvocatura ha promosso, ottenendo infine che il 18 novembre, proprio a ridosso della Conferenza Nazionale organizzata dall'OUA a Roma per il 20 e il 21 successivi, venisse, piuttosto frettolosamente, licenziato finalmente un testo dalla Commissione Giustizia del Senato. Testo del quale, naturalmente, tutti i politici intervenuti a quell'importante appuntamento romano, hanno potuto legittimamente fare sfoggio. Salvo poi a dimenticarsene subito dopo : ad oggi, infatti, quel testo, ampiamente emendato dalla Commissione, non esiste ancora in forma ufficiale. Ne' risulta che la discussione della Riforma sia stata finora calendarizzata tra i lavori dell'aula del Senato. In attesa che ciò avvenga, è utile, però, fare il punto della situazione e contribuire, ancora una volta, a chiarire alcuni luoghi comuni che i detrattori di ANF si affannano, senza successo, a diffondere.

Non è vero che ANF è contro la Riforma dell'Ordinamento Professionale : al pari degli altri, forse più degli altri, ANF auspica anch'essa che in tempi brevi cambino le regole e la nuova legge entri in vigore.

Ma, a differenza di altri, ANF non si accontenta di una riforma qualsiasi, o peggio ancora di una riforma che anziché proiettare l'Avvocatura in una dimensio-

ne sovranazionale, si proponga, di fatto, di ghettizzarla nel recinto di un ordinamento fortemente conservatore, alieno dalla realtà che ognuno di noi vive ogni giorno nelle aule di Tribunale e nel proprio studio.

ANF crede fermamente che, proprio perché la legge professionale che ci governa dura ormai da oltre 70 anni, il nuovo ordinamento non può essere una *fictio* gattopardesca, in cui tutto cambi perché tutto resti immutato, ma debba invece prendere atto delle mutate condizioni socio-economiche nelle quali gli avvocati, indistintamente, si trovano ad operare.

La mutazione "genetica" dell'Avvoca-



tura e del ruolo che si trova a svolgere nell'economia del Paese è sotto gli occhi di tutti : i numeri, fuori controllo da molti anni, spaventano molti, soprattutto al nostro interno; la nostra attività, da sempre a tutela delle libertà e dei diritti, viene ormai sempre più considerata un "costo" eccessivo e, in quanto tale, l'obbiettivo – neanche più tanto dissimulato – è quello di ridurne la rilevanza per i sistemi forti del nostro Paese (Banche e Assicurazioni, innanzi tutto); la crisi economica ci colpisce pesantemente, eppure il Governo, per definizione attento ai bisogni dei cittadini, continua pervicacemente ad

escluderci da ogni provvidenza, pur consapevole delle innumerevoli difficoltà nelle quali molti studi legali si dibattono.

Orbene, a fronte di una situazione che ciascuno di noi conosce fin troppo bene, tanto nella dimensione pubblica quanto in quella – a volte più dolorosa - assolutamente privata, il Consiglio Nazionale Forense (lontano anni luce dalla base, profondamente diversa sia per ragioni anagrafiche che per esigenze e priorità), in accordo soprattutto con alcuni grandi Ordini del Nord (prevalentemente quelli che gestiscono i bilanci più rilevanti), ci propone una riforma assolutamente anacronistica, che ingabbia il singolo (soprattutto il singolo giovane avvocato) in un ordinamento in cui i lacci e i laccioli si sprecano, le posizioni di potere si consolidano, nessun reale beneficio ne ricava la categoria. E la spinta corporativistica del progetto è stata talmente evidente che persino un esecutivo di centro-destra come quello che governa oggi il Paese se ne è reso conto, ed è dovuto correre ai ripari. Il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato è profondamente diverso da quello che, sotto la guida del Consiglio Nazionale Forense, hanno partorito i maggiorenti dell'Avvocatura, preoccupati di garantirsi il mantenimento dello *status quo* a scapito delle esigenze degli avvocati di base.

Trecento gli emendamenti presentati, alcuni direttamente dal Governo, molti approvati e che hanno ridimensionato, in parte, le malcelate ambizioni di egemonia di alcuni. Molti di essi coincidono con quanto nei mesi scorsi ANF è andata dicendo, scontando per questo un atteggiamento infastidito (e a tratti anche

LETTERA APERTA CON "ANIMUS" SINDACALE



*Luigi Canale**

astioso), quello che si riserva – di solito – a chi disturba il manovratore.

Non è più, deve esser chiaro, il progetto unitario dell'Avvocatura quello che si discuterà in aula al Senato: non lo è più, perché i contenuti che proponeva sono risultati inaccettabili anche alla Politica (chi approverebbe, assumendosene la responsabilità nei confronti del proprio elettorato, una legge che nasce già morta, inadatta al panorama europeo nel quale è destinata ad operare?).

E sempre meno lo sarà, perché il passaggio in Aula (Senato e Camera) interverrà su quel testo ancora più pesantemente di quanto finora si sia intervenuto.

ANF farà la sua parte, vigilando ed intervenendo, in tutte le sedi possibili, affinché gli interessi e le prospettive di tutti gli Avvocati, e non solo di alcuni, vengano garantiti e tutelati dal nuovo ordinamento. Concludiamo esprimendo, nello stesso tempo, amarezza e speranza.

Amarezza perché per la miopia di Istituzioni totalmente autoreferenziali non si è riusciti ad imporre alla Politica una soluzione, pure possibile, che tenesse conto delle vere esigenze della categoria e, nel contempo, della necessaria modernizzazione del sistema.

Speranza affinché l'esito, che si prospetta incerto e anche piuttosto vago, di questa esperienza induca le rappresentanze - istituzionali, politiche ed associative - dell'Avvocatura ad un bagno di umiltà, nell'interesse esclusivo di coloro che dicono di rappresentare.

Può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee: e ad Anf non mancano certo ne' l'uno e ne' le altre.

**Segretario Generale della ANF*

Cari Tutti,
È con grande emozione che scrivo queste poche righe.

Man mano che il pensiero dell'alto onore che avete voluto concedermi cresce in me, cresce anche la consapevolezza dell'onere che ambiziosamente mi sono assegnato, cercare, e comunque fare del mio meglio, per rappresentare il nostro Sindacato.

Il mio primo ringraziamento va sicuramente agli illustri Colleghi che mi hanno preceduto e che spero poter emulare almeno per l'impegno.

Cercando "per i vecchi" di rinverdire il tempo che ha visto la nostra Associazione primeggiare nell'Avvocatura locale e nazionale, per riaccendere la loro passione.

E per i "giovani", che ritengo la migliore espressione della classe, di coinvolgerli nelle nuove sfide che attendono l'Avvocatura.

Mi piace poter ringraziare tutti quei Colleghi che mi hanno votato, e sono tanti.

Voglio ringraziare però anche quelli che non lo hanno fatto, per scelta, perché non lo hanno potuto o voluto.

Mi auguro che mi concederanno l'occasione di poterli convincere a lavorare tutti insieme, per migliorare sempre di più, con i loro consigli e le loro critiche, la nostra Associazione.

Non mi stancherò di incoraggiare chi vorrà lavorare per il Sindacato, ma non permetterò a nessuno di screditarlo.

Cominciando da me.

E poi da chiunque altro.

Voglio essere il Presidente di tutti, non contano amicizie o antipatie.

Il Sindacato è di noi iscritti, la nostra forza sarà quella delle idee, della condivisione delle problematiche che affliggono la classe, e spero, nella capacità che avremo di superarle con il quotidiano impegno di ognuno di noi.

Senza personalismi o sterili autocelebrazioni.

Il Sindacato non è un trampolino, è una base sulla quale costruire l'Avvocatura



del domani con l'esperienza di chi negli anni ha dato anche la vita per la gloria della nostra Associazione.

Con l'augurio di buon lavoro, e con la preghiera di svolgerlo tutti insieme.

W IL SINDACATO !

**Presidente Sindacato Forense di Napoli*

LA FORMAZIONE CONTINUA A CIRCA 3 ANNI DAL REGOLAMENTO



*Corrado Lanzara**

Non per vanità di autocitazione né per riciclare vecchi sermoni (come i preti anglicani dei romanzi di Wodehouse) ma per presentarvi i termini di una verifica seria, allorché Roberto Fiore mi ha chiesto due righe sull'argomento, mi sono andato a riprendere un articoletto che scrissi a caldo nel luglio 2007; era fresco il regolamento e fresca la mia nomina al C.N.F.

Ecco l'incipit:

"Il regolamento per la formazione professionale continua..... è certamente un notevole sforzo di sintesi delle pretese policentriche e "municipaliste" manifestate dall'Avvocatura Italiana, che si è rivelata ancora una volta un corpo disorganizzato e lento, deformato dal sovrappeso, ma pieno di vitalità e capacità intellettive.....

Altrettanto certamente il regolamento è uno strumento perfettabile, tanto se la formazione continua resterà un'iniziativa meramente volontaristica dell'Avvocatura quanto se essa subirà (come io personalmente auspico) una conformazione legislativa.

Viceversa, il marasma sarà totale –ma allora noi non staremo più qui a parlare di Avvocatura ed ordinamento professionale –qualora in un prossimo futuro dovessero prevalere le spinte abolizionistiche degli ordini professionali.....

Lasciamo da parte queste paure ed anche per un attimo le due obiezioni, estreme e contrapposte, al sistema della formazione continua.

L'una: ma che cosa hanno mai fatto da sempre e per secoli gli Avvocati, appassionati o coscenziosi o anche semplicemente desiderosi di conservare ed accrescere la clientela, se non aggiornarsi su leggi e giurisprudenza?

L'altra: ma donde traete voi, consigli locali o nazionale, il diritto di conformare

e controllare (nella forma, negli adempimenti se non a dirittura nella sostanza) l'adempimento dell'obbligo di competenza, che non voi né Bersani avete imposto all'Avvocato, ma sta iscritto in quelle norme del codice civile e della legge professionale, che fondano il sistema deontologico prima ancora di una qualsiasi sua enunciazione?

... o le relative risposte trovano un posto preciso (come in un puzzle) in un sistema, insieme con la soluzione dei problemi dell'accesso alla professione, della unicità dell'Ordine, del governo dell'Avvocatura, dell'alta sorveglianza; o, in mancanza, quelle domande, prive di una risposta sistematica, faranno crollare il meccanismo della formazione permanente o continua, come che la si voglia chiamare. "

Passavo poi in rassegna quelli che definivo i cinque momenti operativi della formazione continua: la redazione di un progetto formativo; l'accreditamento; il controllo del percorso formativo; il procedimento sanzionatorio delle eventuali inadempienze; la produzione degli eventi formativi conformi (o non difformi) al progetto e perciò accreditati, corredati del sistema di controllo della partecipazione.

Direi che, per fortuna, il tempo ha fatto giustizia dei miei dubbi e di alcune preoccupazioni di indole generale, consentendoci di concentrarci sul miglioramento dei momenti operativi.

Innanzitutto, sembra diletto il timore che l'Avvocatura non sia più organizzata come Ordine; il disegno di legge "condiviso" è chiaro come è chiara e lusinghiera la scelta del legislatore di inserire la riforma dell'Avvocatura nella riforma della Giustizia e non delle professioni.

In secondo luogo (ed il dato è stretta-

mente connesso al precedente) le vicende degli ultimi tre anni hanno dimostrato che la vitalità e le riserve culturali dell'Avvocatura sono ancora sufficienti a muovere il corpo pesante dell'Avvocatura e, cosa ancor più importante che (con qualche eccezione, anche importante, che però conferma la tendenza) l'Avvocatura si muove in sintonia; certo, è ancora un esercito disomogeneo che marcia alla velocità degli ultimi, però marcia.

In terzo luogo, il disegno di legge è appunto quel quadro sistematico che si auspicava e che avrebbe fatto perdere la episodicità degli interventi legislativi o regolamentari.

Epperò, ancor prima che questo quadro, ora allo stato di disegno, divenisse testo normativo, la formazione continua non si è dissolta, come io temevo (o speravo? Non indagiamo troppo!) ma ha acquisito una sicura cittadinanza nell'Ordinamento professionale.

Ciò è accaduto su basi plurime.

La prima: lo zoccolo duro di avvocatura militante e responsabile che non attendeva un regolamento per aggiornarsi, che lo aveva sempre fatto (anche con iniziative spontanee di gruppi o associazioni) e non ha trovato nulla di strano se non la prescrizione regolamentare.

Poi c'è stata la percezione della ineluttabilità della scelta del C.N.F., con una adesione progressiva a valanga degli scettici (me compreso).

Mi spiego: non può negarsi che tutto sia sorto dal colpo inferto nel 2006 all'avvocatura dal decreto Bersani. L'avvocatura, che attendeva da decenni una riforma dell'ordinamento ed oramai anche della professione, si è trovata, con decreto di

dubbia costituzionalità sul quale l'attuale presidente come i precedenti non hanno battuto ciglio, demoliti dei punti nodali se non capisaldi: i minimi tariffari, ora derogabili per patto scritto, la società interprofessionale, la caduta del divieto del patto di quota lite e la pubblicità più spinta che in passato.

Il tutto fondato –per quanto credibile possa essere l'ossequio al mercato di ex comunisti e di ex solidaristi cattolici – sulla necessità di liberalizzare il mercato.

Il C.N.F. ha avuto il merito di comprendere che, dopo l'obiezione “ voi ordini professionali distorcete il mercato”, l'altra “ voi ordini non garantite la qualità, non solo morale, ma neppure professionale dei vostri iscritti” sarebbe stata mortale per l'assetto ordinistico ed avrebbe dato luogo al marasma totale.

Vuoi per affezione o abitudine, vuoi per sentita adesione ad una logica ordinistica, il C.N.F. ha ritenuto di giocare di anticipo e introdurre questo regolamento prima che intervenisse una ulteriore ed altrettanto approssimativa riforma legislativa che, se tanto mi dà tanto, avrebbe ancora una volta favorito le grosse organizzazioni professionali a scapito delle piccole ma, soprattutto, pregiudicato l'artigianato professionale di qualità con danno per l'utenza minuta.

Ha inserito questo regolamento nell'attuale assetto ordinistico, ovviamente, e lo ha indubbiamente riempito di contenuti nuovi nell'apparenza e nei modi concreti di esplicazione.

Laddove, per sé, come in qualche modo la relazione al regolamento confessa e come scrivevo sopra, non vi è nulla di radicalmente nuovo in ciò che viene regolamentato.

L'obbligo di competenza ed il dovere di diligenza trovano fondamento nella legge professionale e nel codice civile e, come acutamente osserva la relazione, sono il correlato della affermazione, tuttora valida, che l'obbligazione del professionista è un'obbligazione di mezzi e non di risultato; ma proprio per questo può essere assunta soltanto da chi questi mezzi li possiede e li aggiorna secondo le necessità. Chi assume l'obbligazione professionale senza averne gli strumenti

è, per ciò stesso, inadempiente di là dal raggiungimento del risultato concreto che il cliente attende.

Questo riferimento alle norme primarie contenute nel codice civile e nella legge professionale consentivano subito di superare le perplessità che la lettura del preambolo poteva suscitare in ordine alla portata delle regole del codice deontologico nazionale ed alla loro cogenza ed alla loro natura di norme subprimarie, di immediata applicazione e di doverosa interpretazione da parte del giudice di legittimità. Piuttosto, alle considerazioni del C.N.F. sulla funzione pubblicistica della professione legale e sulle norme deontologiche violate, io aggiungerei una considerazione: l'avvocato che non curi la propria preparazione e non si aggiorna tiene un comportamento omissivo dannoso per gli altri appartenenti all'Ordine e, dunque, viola un dovere di solidarietà ed il senso stesso di appartenenza, perché esso incide sul buon nome dell'intero ceto forense.

I dubbi che io avevo avanzato, e che si sono concretati in un numero complessivamente esiguo di ricorsi al T.A.R., sono stati sfatati anche dalle relative decisioni; ma alle argomentazioni ivi contenute, io aggiungerei una considerazione solo parzialmente atecnica o da principiante.

La considerazione empirica è questa: tutti i consigli dell'ordine hanno quasi subito, *perinde ac cadaver*, dato comunicazione e pubblicato il regolamento.

Vi hanno poi dato attuazione con propri regolamenti. E ciò vuol dire che essi tutti hanno ritenuto la naturale cogenza del regolamento e la necessità di uniformarsi. Che è qualcosa di simile al meccanismo della consuetudine come fonte del diritto: l'uniformarsi ad un comportamento con la convinzione della sua giuridica cogenza o, ciò che è lo stesso, della sua cogenza nell'ordinamento di che trattasi.

Quand'anco, in definitiva, fosse mancata l'originaria cogenza e vincolatività del regolamento, esso le ha ora conseguite con l'ossequio prestatovi dal ceto forense e dalle sue istituzioni.

La strada è, allora, tutta in discesa?

Evidentemente no.

La pletoricità degli Albi (degli Albi istituiti nei grossi centri) pone notevoli problemi rispetto ad uno schema pensato per gli Ordini di una volta (che ora sopravvivono nei piccoli centri giudiziari).

Come non avere ammirazione e nostalgia per il programma formativo dell'Ordine di Biella, articolato su eventi singoli, accessibili fisicamente da tutti gli iscritti, perfettamente omogeneo quindi, con le presenze al 90% e gli assenti ricordati a memoria dal Cons. Segretario?

L'e-learning (se non si scrive così non me ne vergogno) pone i ben noti problemi.

La eterogeneità dell'offerta formativa altri.

La verifica dell'adempimento ne pone altri anche in tema di omogeneità sul territorio nazionale della valutazione dell'illecito.

Certo la scadenza del triennio imporrà queste verifiche e gli aggiustamenti.

Spero tanto che i colleghi potranno ora dire “passano i nostri predecessori nella rappresentanza dell'Ordine, carichi di lauri raccolti nell'opera loro: novus nascitur ordo, e innanzi a noi è il crepuscolo indecifrabile dell'opera da compiere.”(A. de Marsico, 26.02.1972).

**Consigliere del Consiglio Nazionale Forense*

LA VOCE FORENSE

Direttore Responsabile
Francesco Cimmino

Coordinatore Editoriale
Antonio Valentino

Registrazione n. 4829 del 09/01/1997
del Trib. di Napoli

Direzione e sede
Centro Direzionale

Tel. 081 7342000
Fax 081 7343391
e-mail: sindadue@tiscali.it

Giudice di Pace
Caserma Garibaldi
Tel. 081 5571154
Fax 081 5644368
e-mail: sindatre@tiscali.it
www.sindacatoforensenapoli.it

Stampa
Tipolitografia Effegi s.a.s.
Via Salute, 13 - Portici (NA)

Tiratura
2000 copie

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



Roberto Fiore*

Piero Calamadre scriveva che «*“La legge è uguale per tutti” è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocare la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria*».

Il beneficio del gratuito patrocinio è previsto nella Carta Costituzionale all’art. 24 per coloro che non siano in grado di sostenere le spese legali per promuovere un giudizio o per difendersi in un processo.

Con la legge 149/01 il campo di applicazione dell’istituto è stato ampliato per venire incontro alle esigenze di tutela del non abbiente nei settori dei minori e della famiglia: settori che forse più di ogni altro necessitano dell’intervento fattivo dello Stato.

Il pagamento delle spese di avvocati, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, ecc., viene dunque effettuato da parte dello Stato con una procedura recentemente semplificata e che vede protagonisti i Consigli degli Ordini degli Avvocati.

Il Patrocinio a spese dello Stato è argomento di attualità sotto vari aspetti.

Il numero delle domande che pervengono al Consiglio dell’Ordine è così in progressione continua: le domande nel 2008 sono state 3601 mentre nel 2009 siamo arrivati a 3168 al 30 novembre.

I numeri riflettono, in tutta evidenza la situazione economica non facile del nostro Paese, ma ciò, che qui preme è fare una riflessione su come si debbono comportare gli avvocati, che assumono la difesa di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.

Si tratta di argomenti che, in questi anni, abbiamo affrontato più volte, ma devo pur dirvi - per mia esperienza specifica dalla parte del Consiglio dell’Ordine - che essi non sono ancora pienamente condivisi.

Prima di tutto, un invito alla chiarezza di linguaggio, imprescindibile per dei tecnici.

Si smetta di parlare di “gratuito patrocinio”, posto che ci troviamo di fronte ad un diverso istituto giuridico.

L’art. 1 del RD 30/12/1923 n° 3282 così disponeva: “il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”.

Il patrocinio a spese dello Stato è istituto diverso: gli avvocati sono retribuiti - sia pure nei termini ristretti - e l’incarico, non obbligatorio, rientra nello schema della libera professione.

Con la conseguenza che, in ipotesi di disaccordo sulle attività difensive, l’avvocato ha il diritto e, talora, anche il dovere di rinunciare al mandato sempre evitando, peraltro, che l’assistito possa incorrere in decadenze o sia posto in seria difficoltà nella tutela dei propri diritti.

E la precisione terminologica, di per sé, aiuta a chiarire che, nella ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato, il difensore deve fare unicamente l’avvocato ed anzi “essere” un avvocato.

Così, fin dall’inizio, dopo che il Consiglio dell’Ordine ha assunto il provvedimento di ammissione al patrocinio “in via anticipata e provvisoria”, dopo un vaglio inevitabile non completo, anche a fronte dei numeri imponenti, spetta all’avvocato di approfondire la questione, sulla base del rapporto diretto con il cliente, e solo all’esito di detto approfondimento egli

potrà e dovrà decidere se l’azione sia o meno effettivamente da intraprendere.

E proprio per richiamare l’attenzione degli avvocati sul punto il Consiglio dell’Ordine esplicita da tempo nei propri provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello stato che deve rimanere “fermo ogni doveroso approfondimento a cura del legale designato anche circa l’ammissibilità e la tempestività dell’azione”.

Tutto ciò dovrebbe essere bagaglio comune degli avvocati, ma in molti casi mi sono trovato nella necessità di correggere” - per fortuna quasi sempre in via preventiva - delle non corrette impostazioni.

L’avvocato, come ogni altro professionista, è tenuto, nello svolgimento della sua attività, ad usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. e, in difetto, si configura un inadempimento contrattuale.

Ebbene, tutto ciò, in ipotesi di Patrocinio a spese dello Stato, fa sì che il committente, lo Stato appunto, ben possa eccipere l’inadempimento dell’avvocato per non pagargli il corrispettivo ovvero per ottenere la sua riduzione; il tutto sempre ferma restando la eventuale azione di responsabilità da parte del Cliente.

L’avvocato deve poi sempre mantenere piena indipendenza dal Cliente e non di seguirlo e, meno che mai, incitarlo in iniziative avventurose ed azzardate, magari suggerite dalla quasi certezza di non essere aggredibile in caso di esito negativo.

Evidenzio che l’art. 136 n°2 del DPR 115/2002 prevede che il magistrato può revocare l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati, se "l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" ed in tale caso, ai sensi del n°3 dello stesso articolo, la revoca "ha efficacia retroattiva" il tutto con conseguente diretta ricaduta sul difensore per quanto riguarda le sue competenze.

E ciò corrisponde appieno nell'obbligo - gravante sugli avvocati - del rispetto dell'art. 6 del nostro Codice Deontologico, che sotto il titolo "Doveri di lealtà e correttezza", dispone che "L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave"

Alcune questioni di particolare delicatezza si pongono poi in relazione alla effettiva esistenza in capo alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dei requisiti di reddito di cui all'art. 76 DPR 115/2002, che sono diversi da quelli previsti per il processo penale, laddove operano i correttivi di cui all'art. 92 DPR 115/2002; il tutto avendo ben presente che sul punto non esiste alcun margine di discrezionalità né per il Consiglio dell'Ordine ai fini dell'ammissione in via anticipata e provvisoria, né per il Giudice ai fini della decisione definitiva.

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che occorre tenere conto, ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, del rapporto di convivenza "more uxorio", precisando anche- cfr. Cass.

Pen. IV Sez., del 17 gennaio 2006, numero 17374, - che "In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo che prescinde dalla coabitazione fisica, e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi.

E con sentenza dell' 11/04/2007 n° 18374 la stessa IV Sez. Penale ha precisato che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per l'ammissibilità al beneficio si deve tener conto del tenore di vita e delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività illecite, dell'imputato.

Infatti ai fini dell'ammissibilità al beneficio de quo rilevano anche i redditi che non sono assoggettati a imposta, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi, rilevano anche i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale".

E quando la carenza dei requisiti di reddito dovesse risultare in causa l'avvocato dovrà richiamare il proprio assistito al pieno rispetto della legge, ponendo in piena evidenza quanto disposto e così:

- art. 95 n°1 DPR 115/2002: "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comuni-

cazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato".

- Art. 136 n°1 del DPR 115/2002: "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Ed in difetto di adesione da parte del Cliente l'avvocato ben potrà e dovrà dismettere il mandato.

In definitiva, l'avvocato che assiste un cliente nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato deve fare ciò che deve fare con ogni cliente (se non qualcosa di più, trattandosi dei soggetti più deboli) e deve quindi svolgere, in modo completo ed in piena libertà, la professione dell'avvocato.

La riflessione finale è quindi sempre la stessa: per una classe forense matura l'impegno e l'approfondimento non debbono essere correlati al valore della controversia ed alla entità della parcella.

* *Cons. Delegato "Patrocinio a Spese dello Stato"*
Ordine degli Avvocati di Napoli



Centro Servizi Integrati

Uffici:

Tribunale di Napoli
Centro Direzionale Ore 8,30 - 13,30
Tel. 081 7342000 - 081 2130783
Cell. 333 4171176 - Fax 0817343391
e-mail: fiorillostudio@alice.it

Giudice di Pace
Caserma Garibaldi Ore 8,30 - 13,30
Tel. 081 5571154 - 081 2188275
Cell. 338 6612419 - Fax 081 5644368
e-mail: kingservice@alice.it

www.sindacatoforensedinapoli.it

GIUDICE LAICO

Solo in parte si può accogliere il progetto del governo



*Maurizio de Tilla**

La posizione dell'O.U.A. – No ai meri laureati in giurisprudenza – Solo avvocati – Utilizzazione temporanea e limitata dei G.O.T. – Retribuzione adeguata e tutela previdenziale

Il migliore inquadramento del giudice laico non significa abbandono dell'idea più convincente che i problemi della giustizia si possono risolvere solo con la produttività e l'eventuale incremento della magistratura togata, uno dei due pilastri su cui si basa la giurisdizione. L'altro pilastro è costituito dall'Avvocatura che attende un'urgente riforma del proprio ordinamento.

Risorse economiche ed efficienza dell'organizzazione sono ulteriori obiettivi essenziali che bisogna perseguire per il miglioramento dell'apparato giudiziario.

In quest'ambito di integrazione (o supplenza) giudiziaria si deve collocare il disegno di legge proposto dal Governo sulla "Riforma organica della magistratura onoraria e costituzione dell'Ufficio circondariale del giudice di pace".

Nella proposta di legge si nota un'apertura ad alcune delle richieste più volte avanzate dall'Avvocatura Italiana tramite l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, tra cui il tirocinio e la formazione, che vengono ben disciplinati.

Il progetto sembra condividere anche la necessità avvertita dall'Avvocatura di varare una riforma organica della magistratura laica.

Nella relazione del Ddl si dichiara di voler "introdurre una disciplina omogenea dei requisiti per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie, del reclutamento, della formazione professionale, della durata dell'ufficio, degli illeciti disciplina-

ri".

Tale concetto è, quindi, ben indicato nella relazione; nell'articolato, però, viene sviluppato solo nel senso di trattare tutte le figure di magistrato laico (o quasi tutte) nella stessa legge, ma lasciando le medesime figure distinte tra loro.

Va, inoltre, condivisa la impostazione che tende ad eliminare le diseconomie degli uffici dei giudici di pace.

Degno di plauso è, altresì, il capo II nella parte in cui cerca di razionalizzare le risorse umane ed economiche ma, purtroppo, altrettanto non può dirsi del capo I, per una serie di ragioni che, di seguito, vengono indicate:

1.- *Non si può accettare che sia sufficiente una mera laurea in giurisprudenza per essere nominato giudice laico.*

2.- *Va stabilita la incompatibilità con la professione di avvocato.*

Secondo l'O.U.A. il divieto di svolgere funzioni contemporanee come quella di avvocato e di giudice deve essere assoluto, mentre nel Ddl è parziale. Si può continuare a fare l'avvocato sia pure fuori dal distretto.

Inoltre, non è dato comprendere perché debba considerarsi incompatibile con la funzione di giudice laico solo lo svolgimento di attività professionale per banche ed assicurazioni e non anche per altri soggetti forti, quali ad esempio le associazioni di consumatori etc.

3.- *Non è accettabile una riduzione del ruolo organico.*

Poiché bisogna tendere a raggiungere un indice di ricambio superiore al 100% è necessario, per stabilire gli organici, verificare quali siano le necessità in ogni circondario (analizzando il rapporto tra giudizi pendenti e numero di magistrati).

4.- *Non è accettabile la persistenza di una categoria di magistrato onorario*

con funzioni meramente vicarie.

La prevista crescente utilizzazione dei GOT deve essere puntualmente disciplinata e giustifica ancor più la incompatibilità assoluta.

La utilizzazione dei GOT deve essere, per altro, temporanea e limitata in quanto bisogna rafforzare la componente della magistratura togata, garanzia della terzietà e indipendenza dell'attività del giudice.

5.- *È necessario prevedere una retribuzione adeguata e una piena tutela previdenziale.*

* * *

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura chiede che, in sede di esame parlamentare, siano presi in considerazione i contenuti dell'articolato predisposto dal coordinatore avv. Giuseppe Chiaia Noya ed approvato dall'assemblea dell'O.U.A. sulla riforma della magistratura onoraria o laica (come si preferisce denominarla).

In questo articolato viene prevista una figura unica di giudice non professionale definito laico (che a sua volta si divide tra giudice laico giudicante e giudice laico requirente).

Per il reclutamento l'O.U.A. ha previsto un concorso con discussione orale su una questione di diritto civile e su una di diritto penale e con la redazione di una sentenza.

Viene regolamentato un rigido tirocinio con le stesse modalità ed a mezzo degli stessi organi deputati alla formazione ed all'aggiornamento dei magistrati ordinari.

Viene prevista una retribuzione equa parametrata a quella del magistrato ordinario di prima nomina ed una tutela previdenziale.

Per garantire la qualità del lavoro dei

giudici laici l'accesso al concorso deve essere limitato agli addetti ai lavori: avvocato iscritto all'ordine da non meno di sei anni o che abbia svolto funzioni di giudice onorario per un pari periodo.

La scelta di valorizzare la professionalità rinveniente dall'espletamento della professione forense è chiaramente diretta ad evitare che si ritrovino a giudicare o a svolgere attività requirente neolaureati in giurisprudenza che non abbiano mai avuto effettiva e concreta contezza dell'attività giudiziaria. Naturalmente, si è voluta far salva la posizione di coloro che, indipendentemente dalla "professione di provenienza", abbiano già acquisito esperienza giudiziaria con precedenti incarichi, nella consapevolezza (peraltro valida anche per gli avvocati) che eventuali carenze possano essere verificate periodicamente in sede di "valutazione della professionalità".

Nel progetto di legge proposto dall'O.U.A., inoltre, è stato realisticamente previsto un controllo costante della professionalità dei giudici laici che sfocia nelle valutazioni periodiche. Il procedimento disciplinare viene ancorato in tutto e per tutto al procedimento previsto per i magistrati togati.

Sotto il profilo deontologico appare inoltre necessario dare maggiore rilevanza all'Avvocatura e, segnatamente, ai Consigli dell'Ordine forense.



Viene prevista un'incompatibilità assoluta identica a quella dei magistrati ordinari, finalizzata a porre l'aspirante finalmente di fronte alla consapevolezza della sua scelta e, quindi, alla decisione circa quale professione esercitare. Ciò eviterebbe, in caso di approvazione, quelle situazioni, per il vero assai frequenti, di commistione di esercizio di professione e di espletamento di attività giurisdizionale che, anche sotto l'apparente espletamento in differenti distretti giudiziari (spesso vicini), creano non poco imbarazzo tra gli addetti ai lavori e non contribuiscono

certo alla limpidezza della figura del magistrato laico rispetto alla collettività dei fruitori del servizio giustizia.

Poiché in questi giorni è stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per varare la riforma della Magistratura Onoraria, l'O.U.A. si augura che sia subito nominato un gruppo di lavoro con la partecipazione dell'Avvocatura e dei rappresentanti delle Associazioni di magistrati onorari al fine di trovare un testo di legge condiviso con il Governo.

* *Presidente Organismo Unitario Avvocatura*



La Voce Forense è anche sul sito del Sindacato

www.sindacatoforensedinapoli.it

RITARDI NELLA GIUSTIZIA ED EQUA RIPARAZIONE



*Raffaele Tortoriello**

Gli innumerevoli tentativi di riforma del processo civile, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto come scopo prevalente quello di favorire una velocizzazione dei tempi della giustizia. In realtà, benché da decenni si fossero accumulati enormi ritardi nelle aule dei Tribunali Italiani, l'esigenza di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti ha iniziato ad essere di interesse dello Stato Italiano solo dopo una serie di condanne, dallo stesso subite, in relazione alla violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole per l'equo processo. Nel 2001, peraltro, la legge n.89 (cosiddetta "legge Pinto") ha anche introdotto nel nostro ordinamento un procedimento autonomo, da instaurare presso al Corte di Appello competente, grazie il quale un cittadino può ottenere il riconoscimento di un equo indennizzo per la riparazione del pregiudizio (anche di natura non patrimoniale) sofferto a causa della eccessiva lunghezza del processo. Nel corso degli anni successivi, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha, poi, iniziato il suo lavoro di interpretazione della normativa, arrivando a definire gli estremi ed i limiti a cui viene sottoposta l'azione in questione.

Andiamo, quindi, ad esaminare i presupposti per l'introduzione di tale azione:

a) PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

La costante interpretazione della giurisprudenza nazionale, adeguandosi ai parametri Europei, ha ritenuto che, per procedimenti in materia amministrativa e per quelli civili che non presentino particolari complessità istruttorie tali da giustificare una dilatazione dei tempi, "la durata ragionevole di ogni grado del giudizio è determinata in tre anni" (v., in proposito,

Decreto della Corte di Appello di Napoli: n. 3831 del 5.7.2006, n. 3943 del 3.10.2006, n. 3952 del 5.7.2006). Di conseguenza, già dall'inizio del quarto anno di durata illegittima di un processo, il cittadino può richiedere un equo indennizzo risarcitorio.

b) DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'EQUA RIPARAZIONE.

Le storiche pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04), hanno ricostruito, in via definitiva, la natura giuridica del diritto tutelato, giustificandone indirettamente il risarcimento automatico, subordinato all'accertamento del dato temporale irragionevole. In proposito il S.C. ha ritenuto che il danno in questione viene a prodursi a seguito di una violazione che incide sul "valore persona". Inoltre, l'art. 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui statuisce che "la legge assicura la ragionevole durata del processo" si integra con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale dispone che "ogni persona ha diritto ad una udienza ... entro un termine ragionevole". Di conseguenza, l'eccessiva durata del processo, comporta una lesione del diritto fondamentale del soggetto a vedere definita una controversia che lo coinvolge in quanto parte. Si tratta, dunque, della violazione di un bene che rappresenta, allo stesso tempo, un interesse collettivo al rispetto della giustizia ed un interesse individuale, costituzionalmente tutelato, che ogni parte coinvolta in un procedimento giurisdizionale può vantare. I Giudici nazionali hanno poi, anche precisato che, a coloro che lamentino la violazione del termine di ragionevole durata di un procedimento giudiziale, spetti un "indennizzo" a titolo di danno non patrimoniale, che varia da euro 1.000,00 ad euro 1.500,00, per ogni

anno eccedente la ragionevole durata del processo. L'importo complessivo può anche essere aumentato, se la posta in gioco è considerevole, ovvero le materie in esame siano di particolare interesse sociale, (es: diritto del lavoro, lo stato e la capacità civile delle persone, le pensioni o i procedimenti particolarmente gravi relativi alla salute o alla vita degli individui).

c) SPESE E COMPETENZE LEGALI

Il capitolo delle spese legali merita un'analisi autonoma, infatti, benché il procedimento si svolga in camera di consiglio, lo stesso –dato l'oggetto la natura del diritto accertato– si sostanzia in un processo di natura contenziosa (Cass. 14885/02, conf.: 6919/01, 2517/01). Di conseguenza, ai fini delle competenze del procuratore costituito, dovrà essere trattato alla stregua di un processo ordinario con l'obbligo del Giudice adito di non derogare ai minimi tariffari. Alla luce di tali brevi cenni, della disciplina, risulta evidente che, in ipotesi di ritardo nella giustizia, il cittadino –assistito da un avvocato– potrà ottenere un discreto ristoro del danno subito, purché si attivi entro il termine decadenziale previsto dalla normativa, di sei mesi dal passaggio in giudicato della causa che si vuole sottoporre all'esame della Corte di Appello competente. Offrendo tale ulteriore servizio, l'avvocato –al termine di una causa durata tanti anni– è messo nella condizione di garantire al cittadino tutela contro una violazione di un diritto inalienabile che si sostanzia nella aspettativa di ottenere un risultato delle istanze giudiziarie in tempi brevi, ai sensi dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

*V. Segretario del Sindacato Forense di Napoli

FALSITÀ IDEOLOGICA



*Maria Elena Riccardi**

La Cassazione ha costantemente affermato la non configurabilità del falso ideologico negli atti a contenuto dispositivo o negoziale, ossia contenenti manifestazioni di volontà o manifestazioni di giudizio o valutazioni.

Se, infatti, il falso ideologico è riferimento mendace, ossia rappresentazione o narrazione di un fatto non veritiero, evidentemente esso è concepibile unicamente per gli atti a contenuto descrittivo o narrativo, ma non anche in atti che contengono deliberazioni o statuizioni ovvero l'espressione di un giudizio o di un parere, che, in quanto tali non sono «predicabili» in termini di vero (storicamente vero) o non vero (storicamente falso), bensì secondo diversi parametri di catalogazione (giusto o sbagliato, corretto o scorretto, legittimo o illegittimo).

Tale principio può riguardare le valutazioni diagnostiche o prognostiche di un sanitario in una sua certificazione: il giudizio medico, ad esempio, sulla trasportabilità o meno di un imputato cd. pentito o di un teste in tribunale, non è apprezzabile impiegando lo schema del vero o del falso, perché non è possibile una valutazione in tali termini.

Lo stesso principio riguarda anche per le valutazioni fatte dal perito medico-legale nel suo elaborato: nel reato di falso in perizia (art. 373 c.p.) non si potrà tacciare, in via generale, la valutazione del medico legale, in termini di perizia «falsa», anche quando il giudizio espresso risulti erroneo sul piano dei principi scientifici.

Peraltro, la Cassazione individua delle situazioni in cui può, comunque, parlarsi di falsità ideologica in atti espressivi di volontà o di giudizio.

La prima si configura in relazione alle premesse descrittive in punto di fatto del documento, ossia in relazione alla parte cd. narrativa dello stesso, che può essere una premessa esplicitata o anche rimasta implicita.

Si pensi, ad esempio, ad una certificazione

medica in cui si attesti che, a giudizio del sanitario, dopo che questi ha sottoposto a scrupolosa visita il soggetto (convocato in tribunale), la persona sia impossibilitata, a causa della grave sofferenza osteoarticolare, a spostarsi da casa: qui, il falso potrebbe risiedere nella premessa di fatto dell'avvenuta visita (che in realtà fosse mancata), il che rende l'atto, pur valutativo, incriminabile, «pro parte», per falsità ideologica.

E ciò anche ove l'attestazione, ossia il giudizio, postuli per implicito una attività che non sia stata in realtà svolta e del cui svolgimento non si faccia menzione all'interno dell'atto (se il medico giudica intrasportabile un soggetto, ciò vuole implicitamente dire che lo ha visitato, così come accade quando il sanitario conclude attestando, dopo un fatto traumatico, «nulla di obiettivo», il che postula lo svolgimento di una indagine radiografica; ovvero, in altro campo, l'espressione da parte del tecnico comunale di un giudizio di conformità tra il progettato ed il costruito, che postula una ispezione del fabbricato).

In altre due situazioni, con riguardo in particolare alle manifestazioni di giudizio, è pure possibile configurare una falsità ideologica che affligge l'atto.

Tra queste, la prima ricorre quando il giudizio venga attinto senza il doveroso rispetto del protocollo di accertamento normativamente (da norma extrapenale) stabilito o fissato da una prassi riconosciuta, perché in tal caso oggetto dell'attestazione non è il giudizio finale espresso, ossia il risultato della indagine, ma il fatto che l'indagine sia stata svolta secondo un protocollo o una prassi predefiniti dalla norma o generalmente riconosciuta (ad esempio, attraverso il documento un sanitario attesta di aver determinato un certo grado percentuale di invalidità, nella persona visitata, all'esito degli accertamenti diagnostici, delle acquisizioni documentali e dalla raccolta dei dati anamnestici stabiliti dalla norma, laddo-

ve in realtà il risultato valutativo ha prescisso dal rispetto di queste scadenze di verifica).

Insomma, qui il giudizio è vincolato a determinati parametri che il professionista non ha rispettato, attestando però implicitamente proprio questo nella certificazione rilasciata.

La seconda situazione si ha, secondo la Cassazione, quando l'enunciato valutativo contraddica un principio scientifico o anche una massima di generalizzata esperienza assolutamente indiscussa: attestare, ad esempio, l'idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica di un giovane affetto da serio problema cardiaco; attestare che il fumo fa bene o che il vino sia organoletticamente idoneo pur con elevate percentuali di metanolo: qui il giudizio (contrario alla evidenza scientifica) è direttamente equiparato ad una narrazione di un fatto non vero, divenendo passibile di falsità ideologica. Questione interessante in tema di falsità ideologica è poi se essa possa consumarsi mediante una omissione: e ciò in relazione al particolare disposto dell'art. 479 c.p. che nell'ultima sua parte dà rilievo ad una attestazione falsa di fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. La Cassazione è orientata favorevolmente, ogni volta in cui l'incompletezza della attestazione faccia assumere all'omissione della informazione il significato della negazione della esistenza del fatto pretermesso; ovvero più in generale quando, non trattandosi di fatti marginali o irrilevanti nell'economia e nel significato giuridico dell'atto, vengano omessi riferimenti significativi in modo che ne risulti alterata la finalità probatoria propria dell'atto, ossia incidendo sulla sua destinazione probatoria. Se, ad esempio, un medico omette di indicare in cartella clinica fatti rilevanti accaduti durante l'esecuzione dell'intervento chirur-

gico, o una particolare manifestazione sintomatologica presentata dal paziente, siamo di fronte ad omissioni che incidono sullo scopo dell'atto documentale e lo rendono infedele, in quanto l'omessa menzione equivale a negazione dei fatti occorsi e pregiudicano lo scopo stesso in vista del quale il documento è tenuto per previsione di legge. Si pensi altresì ad un verbale di perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria alla ricerca di armi, in cui, per alleviare la posizione dell'imputato, non si faccia constare il ritrovamento di un'arma (non bastando viceversa, ad esempio, l'omessa indicazione del fatto marginale di quanti agenti di p.g. fossero presenti).

In tali due esemplificazioni, più che una omissione di informazione, si ha un'attestazione implicita della inesistenza di fatti rilevanti, ossia di quei fatti di cui la cartella clinica o il verbale di perquisizione erano destinati a provare la verità.

Ultima questione assai rilevante è quella del falso ideologico indotto in atto pubblico (art. 48, 479 c.p.), relativo a quelle situazioni in cui il soggetto pubblico sia indotto ad attestare circostanze non veritiere in conseguenza della dichiarazione mendace che il soggetto privato gli ha prodotto. In questo caso, del falso in documento pubblico commesso dal p.u., risponde ex art. 48 c.p. il soggetto autore dell'inganno.

Lo schema del falso ideologico indotto è stato applicato dalla Cassazione tra l'altro: a) alla dichiarazione di contumacia intervenuta in un procedimento civile perché indotta dalla contraffazione degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica dell'atto di citazione; b) al verbale di udienza predisposto da un avvocato civilista in sostituzione del p.u. e poi sottoscritto dal giudice, allorché vi si attestino consapevolmente fatti e circostanze non rispondenti al vero.

Viceversa non è stato riconosciuto applicabile, detto schema, in caso di falsa attestazione dell'alienante, nel rogito notarile di compravendita di un immobile, della esisten-

za della licenza di abitabilità o di una pratica amministrativa in corso diretta a conseguirla, perché qui il falso incide un elemento accidentale del negozio di cui l'atto pubblico non è diretto a provare la verità (sicché la falsità sarà rilevante solo ai fini civilistici della eventuale risoluzione del contratto).

Con riferimento, infine, all'attività professionale dell'avvocato, secondo la Cassazione il falso ideologico dell'avvocato, ad esempio, nella attestazione di autenticità della firma del proprio assistito, è stato qualificato come violazione dell'art. 481 c.p., anche se, non sono mancate decisioni che hanno ritenuto l'avvocato investito di una vera e propria potestà certificativa fidefaciente, configurando il reato ex art. 479 c.p..

Assai più recentemente, analizzandosi il

pubblico ufficiale in quanto non è chiamato (né autorizzato «ex lege») a svolgere tutte le formalità di autenticazione, limitando la sua attività alla mera declaratoria di genuinità della sottoscrizione del cliente, ovvero ad una mera dichiarazione di verità in ordine ad un fatto (che poteva anche risultare da un certificato distinto ed autonomo da allegarsi all'atto processuale: così già Cass. 12 ottobre 1965, Valianti).

Le sezioni unite della Cassazione (27 giugno - 28 settembre 2006, ric. Schera) hanno, altresì, stabilito che anche il difensore assume veste di pubblico ufficiale allorché raccoglie la prova dichiarativa ex art. 391-bis c.p.p., in materia di investigazioni difensive, svolgendo egli in tal caso una pubblica funzione di tipo giudiziario (la quale comporta il delinea-



caso di un avvocato che prima aveva sottoscritto con il nome del cliente una procura *ad litem* e poi aveva attestato l'autenticità della firma, la Cassazione ha ritenuto a carico del difensore la configurabilità di due distinti reati: di violazione dell'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) quanto alla falsità materiale e di falsità ideologica in certificato ex art. 481 c.p. in relazione alla falsa autentica della firma.

In realtà, quest'ultimo sembra l'orientamento più accreditato, poiché nella fattispecie l'avvocato non acquisisce la qualifica di

arsi del reato di falso ideologico in atto pubblico in caso di verbalizzazione infedele delle dichiarazioni ricevute).

Tale prova è nella disponibilità dell'avvocato, venendo a giuridica esistenza solo attraverso la sua produzione nel procedimento: è solo l'uso del documento infedele che consuma il reato di cui all'art. 479 c.p. (prima v'è solo una detenzione legittima e lecita ex art. 51 c.p., e non v'è alcun reato di falso, neppure tentato).

* *Consigliere direttivo del Sindacato Forense di Napoli*

CRONACA DI UNA RIFORMA



Domenico Borrelli*

Con nota del Ministero del Lavoro del 18/12/2009 è stata definitivamente approvata la Riforma Previdenziale Forense.

La Cassa Forense per rispettare la normativa vigente in materia di enti privati che esercitano la delega dello Stato per la previdenza, doveva approvare una riforma che assicurasse gli equilibri finanziari della Cassa per 30 anni con "spunti tecnici" attuariali fino a cinquanta anni. Non è stata sufficiente ed idonea allo scopo la c.d. mini riforma parametrica già approvata ed in vigore: però, questa, a nostro avviso, doveva essere la strada entro cui muoversi nel proporre la riforma. Infatti, il Comitato dei delegati aveva già bocciato il passaggio al sistema contributivo e l'abbassamento dei tassi di rendimento. Pertanto i parametri da utilizzare dovevano essere: l'aumento dei contributi soggettivi ed integrativi e l'età pensionabile. La riforma che è stata approvata, penalizza enormemente gli avvocati (iscritti e non, pensionati e non). Infatti si agisce manovrando in maniera negativa tutti i parametri: età pensionabile (con scalone fino a 70 anni e diminuzione della pensione nel caso si vada in pensione prima); tasso di rendimento (riduzione da 1,75 fino a 1,30); aumento del contributo soggettivo fino al 16% (con liberazione nella sola cifra eccedente il 14% a favore di una previdenza modulare è introdotta come II pilastro con partenza obbligatoria); aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%.

La riforma garantisce l'esistenza della Cassa da 30 a 50 anni. Essa però si fon-

da su presupposti teorici e fallibili quali sono i presupposti attuariali e le loro previsioni.

L'aumento obbligatorio del contributo soggettivo del 2% per la quota di pensione modulare penalizza i redditi bassi i quali non potranno incrementarlo fino al 7% per ricevere una quota di pensione modulare decente.

L'abbassamento del coefficiente di rendimento dell'1,75 ad 1,50 ed all'1,20 è illegittimo in un sistema a ripartizione quanto i conti sono in ordine.

L'aumento del contributo di solidarietà a carico dei pensionati penalizza gli avvocati con redditi bassi, i quali sono costretti a continuare la professione per arrotondare la pensione e sono gravati dall'aumento.

Impossibile poi concepire l'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% sia perché la collettività non può sopportare un aumento del 100% delle consulenze e delle attività legali, sia perché al sud un aumento del genere, atteso la precarietà dell'economia e di conseguenza dei clienti, si palesa come una vera e propria tassa a carico dell'avvocato.

In definitiva e spero di sbagliarmi la riforma approvata, crea una Cassa ancora più ricca con un notevole patrimonio da amministrare appetibile alle varie clientele romane e soprattutto allo Stato, con il serio pericolo di rinascita di voglie corporatrici da parte dell'Inps.

**Presidente Collegio dei Probiviri
Sindacato Forense di Napoli*

L'IRAP ED I PROFESSIONISTI




Ignazio Muni*

Con D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997 è stata istituita l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) esercitate nel territorio delle regioni. Il presupposto di tale imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazioni di servizi. Tale imposta si applica al valore netto della produzione derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

Con sentenza 21.5.2001 n. 156, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'applicazione dell'IRAP agli esercenti arti e professioni conforme ai principi costituzionali, precisando che l'imposta in questione è dovuta solo in presenza di elementi di organizzazione connaturati alla nozione di impresa che potrebbero mancare in relazione all'esercizio di attività professionali. Secondo alcuni giuristi sarebbe auspicabile non considerare soggetti passivi di imposta i contribuenti che utilizzano soltanto beni strumentali, esclusi gli immobili e che non si avvalgono di dipendenti o altri collaboratori stabili. I professionisti privi di autonoma organizzazione purtroppo sono costretti ad affrontare il problema dell'esclusione dall'assoggettamento all'IRAP sancita da numerose sentenze della Corte di Cassazione pronunciate quasi sempre a favore dei contribuenti.

La sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione è problema di non semplice soluzione, esso va infatti esaminato caso per caso e dalla giurisprudenza della Suprema Corte non è possibile evincere principi interpretativi organici e risolutivi delle problematiche in questione. Si rende pertanto necessario e anche opportuno l'intervento del Legislatore per meglio disciplinare la complessa materia rendendola più certa nella sua interpretazione.

**VicePresidente C.T.P. Napoli*



Sindacato Forense di Napoli

Aderente all'Associazione Nazionale Forense

Organigramma

PRESIDENTE Avv. Luigi Canale	Collegio dei Probiviri Presidente Avv. Domenico Borrelli	Revisori dei Conti Presidente Avv. Mario Di Masi
Segretario Avv. Eugenio Pappa Monteforte	Componenti Avv. Salvatore Caserta Avv. Luigi Carotenuto Avv. Ciro Buonajuto Avv. Dario Borgia	Componenti Avv. Luciano Del Giudice Avv. Bernardo Scarfò'
Vice Segretari Avv. Pietro Fusco Avv. Raffaele Tortoriello	Consiglieri Nazionali A.N.F.	
Tesoriere Avv. Antonio Valentino	Avv. Ciro Buonajuto Consigliere Nazionale ANF	Avv. Giuseppe Silvano Guarino Consigliere Nazionale ANF
Direttivo Avv. Francesco Allocati Avv. Edoardo Angelo Borrelli Avv. Giuseppe Silvano Guarino Avv. Vincenzo Improta Avv. Domenico Marrazzo Avv. Paolo Pannella Avv. Maria Elena Riccardi	Avv. Luigi Carotenuto Consigliere Nazionale ANF	Avv. Eugenio Pappa Monteforte Consigliere Nazionale A.N.F.
	Avv. Giuseppe Della Rocca Vice Presidente Nazionale ANF Presidente Confprofessioni Campania	Avv. Vincenzo Pecorella Consigliere Nazionale A.N.F. Consigliere Ordine Avvocati di Napoli
	Avv. Roberto Fiore Consigliere Nazionale ANF Consigliere Ordine Avvocati di Napoli	Avv. Antonio Valentino Consigliere Nazionale ANF
	Avv. Alfredo Guarino Consigliere Nazionale ANF	Avv. Maria Giovanna Villari Componente Direttivo Nazionale ANF